

PNRR - Missione 4 Componente 2 - Linea di Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” - Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU SEE-LIFE – CUP B53C22001810006 - CUI F01279680480202300043 – Decreto di concessione del finanziamento n. 118 del 21/06/2022

SCRITTURA PRIVATA

G029_2023 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 76, COMMA 2, LETT. b) PUNTO 2, DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI N. 1 MICROSCOPIO SPINNING DISK NIKON TI2-CRETV3-DEEPSIM NELL’AMBITO DEL PROGETTO SEE-LIFE, IMPORTO € 276.830,00 IVA ESCLUSA – CIG A012B64174 - RUP DOTT.SSA VICTORIA BARYGINA

TRA

L’Università Degli Studi di Firenze legalmente rappresentata per il presente atto dal Dott. Massimo Benedetti, in qualità di Dirigente dell’Area Affari Generali e Legali, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza San Marco, 4 (nel prosieguo anche: “Università”), C.F./P.IVA 01279680480;

E

La società Nikon Europe B.V. con sede legale in Amstelveen Stroombaan 1181 VX 14, Paesi Bassi, e sede secondaria in Via San Quirico, 300 - 50013 Campi Bisenzio, Firenze, P. Iva 07055380484, legalmente rappresentata dal sig. Marco Tedeschi, nato

il [REDACTED] a [REDACTED], C.F. [REDACTED] in qualità di procuratore (procura con traduzione giurata del 21/10/2020), nel prosieguo anche indicato come “Affidatario” o “Appaltatore”;

PREMESSO CHE

- con Decreto Dirigenziale Rep. 1749/2023 Prot. 280379 del 21/11/2023 è stata affidata ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b) punto 2, del D.lgs. n. 36/2023 la fornitura di n. 1 Microscopio Spinning Disk Nikon Ti2-CrestV3-DeepSIM (microscopio confocale a disco rotante), come dettagliato nell’offerta allegata;

- la fornitura oggetto del presente contratto:

- o è stata individuata in coerenza con l’art.4 del Regolamento (UE) 2021/241;
- o non sostituisce le spese nazionali correnti ed è addizionale e complementare al sostegno fornito;
- o è coerente con la programmazione di dettaglio Missione 4 Componente 2 - Linea di Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” - Finanziato dall’Unione Europea- Next Generation EU per il progetto “*StrEngthEning the ItaLIan InFrastructure of Euro-bioimaging*” SEE-LIFE;
- o assicura l’effettiva realizzabilità di milestone e target entro le scadenze concordate a livello europeo;
- o assicura che il progetto approvato dia un contributo all’indicatore comune associato alla misura suddetta;

- contribuisce al principio del tagging digitale;
 - rientra tra le categorie di spese ammissibili previste dal progetto;
 - è specificamente destinata a realizzare il progetto finanziato, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico di progetto;
 - è funzionale esclusivamente al conseguimento degli obiettivi realizzativi del Next Generation EU “*StrEngthEning the ItaLIan InFrastructure of Euro-bioimaging*” SEE-LIFE e dunque sarà interamente imputata sul progetto stesso;
- l’acquisto è sostenuto sui fondi: PNRR SEE-LIFE _ Area Gestione Progetti Strategici e Comunicazione dell’Università di Firenze;
- le parti danno atto del rispetto delle disposizioni di legge in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, di cui al D.lgs. 159/2011 e che è intenzione delle parti sottoscrivere tutte le clausole contrattuali;
- che la L. 41 del 21 aprile 2023 contenente “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” prevede, all’art. 14 co. 4bis proroga dell’informativa liberatoria provvisoria di cui all’art. 3, co. Da 1 a 6, D.L. n. 76/2020, fino al 31 dicembre 2026, che permette la stipula dei contratti sotto condizione risolutiva;
- il presente Contratto è regolato:

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione Digitale»;
- dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – CONDIZIONI GENERALI

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura della strumentazione in oggetto a perfetta regola d'arte alle condizioni prescritte in sede d'offerta. L'Appaltatore dovrà

attenersi alle istruzioni del Responsabile del Progetto. L'Appaltatore dichiara di conoscere perfettamente la natura dell'appalto e rinuncia nel modo più assoluto ad ogni pretesa per qualsiasi motivo di indennità o compensi non già esplicitamente previsti nel presente atto. Le condizioni di esecuzione del presente appalto sono quelle stabilite nel Capitolato normativo e tecnico e nell'offerta economica allegati al presente contratto, che ne formano parte integrante e sostanziale. L'Appaltatore è inoltre obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs. n. 81/2008 ove prescritto o necessario. Per l'esecuzione del presente atto, la ditta appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nell'accordo quadro collettivo nazionale di lavoro e dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza, salute e tutela dei lavoratori.

Art. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto della fornitura è il Microscopio Spinning Disk Nikon Ti2-CrestV3-DeepSIM, con le caratteristiche di cui all'art. 2 del capitolato normativo e prestazionale e alla scheda tecnica allegata.

Il sistema dovrà essere garantito per un minimo di 12 (dodici) mesi dalla data di ricezione dell'ordine: la garanzia dovrà coprire i costi dei componenti, della manodopera e gli eventuali costi dell'intervento dei tecnici manutentori.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita, il fornitore dovrà assicurare la disponibilità dei pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costitutivi.

Art. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo della fornitura è complessivamente di € 276.830,00 IVA esclusa, secondo quanto dettagliato nell'allegata offerta e nel Capitolato.

L'importo si ritiene comprensivo di ogni prestazione richiesta per l'effettuazione del presente appalto, posa in opera a regola d'arte e servizi connessi.

Art. 4 – CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO

L'Impresa ha prestato garanzia definitiva ex art. 117 d.lgs 36/2023 mediante Polizza fideiussoria n. 2398522 del 29/11/2023 emessa da COMPAGNIE FRANCAISE D' ASSURANCE POUR LE COMMERCE – EXTERIEUR SA (Coface) - per un importo di € 15.502,48 pari al 5,6% dell'importo contrattuale, beneficiando della riduzione per il possesso delle certificazioni del sistema di qualità UNI CEI ISO 9001 del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001.

Art. 5 – MODI E TERMINI DI CONSEGNA

5.1 Luogo di consegna

Il “bene” deve essere consegnato presso il LENS - European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy / University of Florence - in Via Nello Carrara 1 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze).

Il fornitore effettua la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura necessarie allo scopo (trasporto, imballo, conferimento nei locali sopra indicati, ecc..).

5.2 Termini di consegna

La fornitura, in totale conformità a quanto previsto dall'art.2 del Capitolato, dovrà essere consegnata (e installata) nei locali indicati al precedente co. 1, entro e non 60 gg lavorativi, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione o dalla stipula del contratto

Il termine sopra indicato consentirà di monitorare le tempistiche attuative e dunque consentirà l'effettiva realizzabilità di Milestone e Target corrispondenti, entro le scadenze concordate nel progetto.

Il giorno della consegna dovrà essere preventivamente concordato con il RUP.

5.3 Installazione e modalità di consegna

Il corrispettivo del contratto include, oltre alla fornitura anche l'imballaggio, il carico e lo scarico, il conferimento e la collocazione nei locali di destinazione.

Art. 6 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà nei tempi e modi di cui all' art. 16 del Capitolato normativo e prestazionale.

La fattura dovrà pervenire intestata alla struttura ordinante:

Università degli Studi di Firenze, Amministrazione Centrale

Piazza San Marco, 4 - 50121 FIRENZE ITALIA - C.F./P. IVA 01279680480 - IPA
5F1SMO

Sulla stessa, a pena di rifiuto, dovranno essere inseriti i seguenti dati:

CIG A012B64174

CUP B53C22001810006

PNRR M4 C2 - Linea di Investimento 3.1 - SEE-LIFE - StrEngthEning the ItaLIan

InInfrastructure of Euro-bioimaging

La fattura, soggetta al regime di Split Payment, dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

L'Università procederà alla previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale e alla verifica fiscale come per legge.

Art 7 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

L'Università può introdurre varianti/modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, che a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie o opportune, nel rispetto della legge.

Art 8 – PENALI

Si rinvia a quanto espressamente previsto all'art. 13 del Capitolato normativo e prestazionale.

ART. 9 OBBLIGHI SPECIFICI PER PRESTAZIONI NELL'AMBITO DEI PROGETTI PNRR

Nello svolgimento delle prestazioni e attività richieste per l'esecuzione del Contratto, le parti si obbligano ad osservare le prescrizioni specifiche dettate dalla normativa vigente per gli acquisti a valere sui progetti finanziati dal PNRR, con particolare riferimento:

- al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e del principio del contributo all'obiettivo climatico;

- al rispetto dei principi sulle pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, ai sensi dell'art.47, D.L. 31 maggio 2021, n.77;

In caso di violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH e/o delle disposizioni in materia di pari opportunità e impiego dei disabili, saranno applicate le rispettive penali e sanzioni di cui all' art. 13.4 del Capitolato normativo e prestazionale.

Art. 10 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

La verifica di regolare esecuzione prevede la verifica del funzionamento dell'attrezzatura completa e dei suoi sistemi e componenti. In sede di verifica di regolare esecuzione saranno accertati tutti i requisiti stabiliti in sede di offerta secondo i criteri e modalità indicati agli artt. 6 e 7 del Capitolato normativo e prestazionale.

Art. 11 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di difetto di conformità, l'Amministrazione ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, sulla base di quanto previsto all'art. 12 del Capitolato normativo e prestazionale. Circa le cause di

risoluzione del contratto, anche ai fini del risarcimento del danno, sono quelle elencate e previste dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, oltre che quelle già accettate dall'operatore con la sottoscrizione del Capitolato normativo e prestazionale ed elencate all'art. 18 del medesimo.

Prima della determinazione di risoluzione, ove possibile in relazione alla causa giustificativa, l'Università instaurerà un contraddittorio con l'Affidatario mediante trasmissione di comunicazione di Posta Elettronica Certificata, concedendo un breve termine per la presentazione di eventuali osservazioni/controdeduzioni e/o per consentire l'adempimento delle prestazioni non correttamente eseguite. Decorso il suddetto termine, l'Università, in ipotesi di inesatto adempimento o qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, potrà procedere con la risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Affidatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art 12 – RECESSO

Per quanto attiene alle cause di recesso si fa esplicito riferimento all'art.123 del Dlgs 36/2023.

Art 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, in merito ai quali l'Affidatario assume su di sé ogni obbligo di adempimento.

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla medesima legge n. 136/2010 l'Affidatario procederà, quale condizione per consentire all'Ateneo il pagamento dei corrispettivi, a comunicare in forma scritta gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, ai fini del transito dei movimenti finanziari relativi alla gestione dell'affidamento oggetto del presente contratto, nonché ad indicare le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

L'Affidatario si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi, esonerando l'Università da qualsiasi responsabilità derivante da pagamenti eseguiti sulla base dei riferimenti non aggiornati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

Art 14 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della fornitura non darà mai diritto all'appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura.

Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via giudiziale.

Le controversie non definibili in via bonaria sono devolute alla giurisdizione e competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Non è prevista clausola arbitrale.

Art. 15 – STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE DI CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, sottoscritto dalle parti con firma digitale o in modalità analogica.

Tutte le spese, imposte, oneri fiscali e tributari (es. imposta di bollo, imposta di registro, spese copie, ecc.) da sostenersi per la redazione, la stipulazione e l'eventuale registrazione del contratto e relativi allegati sono a carico dell'Affidatario.

Art 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Università degli Studi di Firenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679) e delle relative disposizioni per la sua applicazione in Ateneo (Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici o loro legali rappresentanti, allegata alla documentazione di gara e all'indirizzo web <https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html>), informa l'impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti



aziendali in materia.

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze. Responsabile del trattamento: dott. Massimo Benedetti.

Art. 17 – EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente atto produrrà effetti a far data dal giorno dell'ultima firma digitale apposta.

Letto, approvato e sottoscritto l'anno duemilaventitre nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta.

Firmano digitalmente

PER L'IMPRESA

PER L'UNIVERSITA'

Nikon Europe B.V.

Area Affari Generali e Legali

Il Legale Rappresentante

Il Dirigente

(Sig. Marco Tedeschi)

(Dott. Massimo Benedetti)

Allegati:

1. Capitolato normativo e prestazionale
2. Offerta economica
3. clausole contrattuali relative al protocollo di legalità

CAPITOLATO NORMATIVO E PRESTAZIONALE

**PNRR - Missione 4 Componente 2 - Linea di Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” - Finanziato dall’Unione Europea- Next Generation EU “StrEngthEning the ItaLIan InFrastructure of Euro-bioimaging” SEE-LIFE – FORNITURA “Microscopio Spinning Disk Nikon Ti2-CrestV3-DeepSIM”
IMPORTO €276.830,75 IVA ESCLUSA**

CUI F01279680480202300043

CIG A012B64174

CUP B53C22001810006

S.A. Università degli Studi di Firenze – P.zza San Marco 4, 50121 Firenze

RUP: DOTT. SSA VICTORIA VALERJEVNA BARYGINA

Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto della fornitura è il Microscopio Spinning Disk Nikon Ti2-CrestV3-DeepSIM.

Art. 2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Il progetto SEE-LIFE richiede l’acquisto di un microscopio confocale a disco rotante (spinning disk) come uno degli obiettivi del WP1. Per l’applicazione a cui esso sarà dedicato (ricostruzione volumetriche di campioni chiarificati) è necessario che tale strumento sia dotato di 7 linee laser di eccitazione per eccitare tutti i più comuni fluorofori.

Il microscopio deve soddisfare le seguenti caratteristiche:

- velocità di rotazione del disco pari ad almeno 15000 rpm, in modo da supportare le elevate velocità di scansione necessarie per i campioni di grande superficie (acquisizione “a mosaico”);
- possibilità di sincronizzazione esterna per coordinare l’acquisizione con altri strumenti;
- campo visivo con diagonale pari o superiore a 25 mm, al fine di permettere una rapida acquisizione di campioni di grande superficie;

- illuminazione uniforme del campo visivo, al fine di minimizzare gli artefatti di acquisizione di campioni di grande superficie: caduta dell'illuminazione minore od uguale al 10% nella periferia del campo rispetto al centro.

Si rimanda alla scheda tecnica in allegato.

Art. 3 COERENZA DELLA FORNITURA CON I PRINCIPI DEL PNRR

La fornitura richiesta:

- è stata individuata in coerenza con l'art.4 del Regolamento (UE) 2021/241;
- non sostituisce le spese nazionali correnti ed è addizionale e complementare al sostegno fornito;
- è coerente con la programmazione di dettaglio Missione 4 Componente 2 - Linea di Investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU per il progetto "SEE-LIFE - StrEngthEning the ItaLIan InFrastructure of Euro-bioimaging";
- assicura l'effettiva realizzabilità di milestone e target entro le scadenze concordate a livello europeo;
- assicura che il progetto approvato dia un contributo all'indicatore comune associato alla misura suddetta;
- contribuisce al principio del tagging digitale;
- rientra tra le categorie di spese ammissibili previste dal progetto;
- è specificamente destinata a realizzare il progetto finanziato, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico di progetto;
- è funzionale esclusivamente al conseguimento degli obiettivi realizzativi del Next Generation EU "SEE-LIFE - StrEngthEning the ItaLIan InFrastructure of Euro-bioimaging" e dunque sarà interamente imputata sul progetto stesso.

Art. 4 IMPORTO

L'importo della fornitura è complessivamente di €276.830,75 IVA esclusa.

L'importo si ritiene comprensivo di ogni prestazione richiesta per l'effettuazione del presente appalto, posa in opera a regola d'arte e servizi connessi.

Art. 5 REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO

5.1 Requisiti generali inerenti l'operatore economico

A pena di risoluzione dell'affidamento in oggetto, l'operatore economico non deve trovarsi in una delle situazioni:

- di cui all'art. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023.

- di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226)
- di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).

5.2 Requisiti speciali inerenti la fornitura

L'operatore economico deve altresì garantire:

- la fornitura oggetto dell'affidamento non arreca nessun danno significativo all'ambiente, c.d. DNSH, come prescritto dall'art.5 del Regolamento (UE) 2021/241;
- il rispetto dei principi trasversali del PNRR, quali: il principio della parità di genere, il principio di protezione e valorizzazione dei giovani, ex art. 47 D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 6 MODI E TERMINI DI CONSEGNA

6.1 Luogo di consegna

Il "bene" deve essere consegnato presso il LENS - European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy / University of Florence - in Via Nello Carrara 1 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze).

Il fornitore effettua la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura necessarie allo scopo (trasporto, imballo, conferimento nei locali sopra indicati, ecc..).

6.2 Termini di consegna

La fornitura, in totale conformità a quanto previsto dall'art.2 del presente Capitolato, dovrà essere consegnata (e installata) nei locali indicati al precedente co. 1, entro e non oltre 60 gg lavorativi, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione o dalla stipula del contratto

Il termine sopra indicato consentirà di monitorare le tempistiche attuative e dunque consentirà l'effettiva realizzabilità di Milestone e Target corrispondenti, entro le scadenze concordate nel progetto.

Il giorno della consegna dovrà essere preventivamente concordato con il RUP.

6.3 Installazione e modalità di consegna

Il corrispettivo del contratto include, oltre alla fornitura anche l'imballaggio, il carico e lo scarico, il conferimento e la collocazione nei locali di destinazione.

Art. 7 CRITERI E MODALITÀ DI CONTROLLO DELLA FORNITURA

La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il RUP.

Dopo la consegna e l'installazione, ma prima del pagamento della fattura, previo accertamento dell'esecuzione del contratto procederà alla verifica di conformità, il RUP a fronte della verifica di conformità, accerterà la prestazione effettuata, in termini di quantità, qualità e rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nel presente capitolato.

Art. 8 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In caso di esito positivo delle verifiche di cui all'art. 6 e 7, prima del pagamento della fattura, il RUP rilascia l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 9 GARANZIA E INTERVENTI IN GARANZIA

Il sistema dovrà essere garantito per un minimo di 12 (dodici) mesi dalla data del "collaudo", sia per la manutenzione ordinaria nei seguenti termini:

- MANUTENZIONE ORDINARIA:

La garanzia dovrà coprire i costi dei componenti, della manodopera e gli eventuali costi dell'intervento dei tecnici manutentori.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita, il fornitore dovrà assicurare la disponibilità dei pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costitutivi.

Art.10 CERTIFICAZIONE "CE"

Le forniture dovranno essere munite della marcatura di certificazione "CE" richiesta dalle norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e infortuni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 luglio 1996, n.459 e ss.mm.ii..

Art. 11 OBBLIGHI E ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

Il fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura a regola d'arte e perfettamente rispondente alle caratteristiche tecniche indicate nel presente capitolato.

Alla consegna del bene il fornitore si obbliga altresì a rilasciare la seguente documentazione, così come di seguito elencata non a titolo esaustivo:

- bolle di consegna;
- certificati di omologazione "CE";
- schede tecniche;
- manuali di istruzioni e d'uso;
- altro.

Art. 12 VIZI DELLA FORNITURA, DIFETTI DI CONFORMITÀ, DECADENZA, PRESCRIZIONE

Il fornitore ha l'obbligo di consegnare all'Amministrazione beni conformi al a quanto richiesto e stabilito nel presente capitolato e nella documentazione tecnica a corredo.

Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene oggetto della fornitura è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal fornitore o sotto

la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dall'Amministrazione, sia da questa installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Il fornitore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difetto di conformità, l'Amministrazione ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

A sua scelta, l'Amministrazione può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

È da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al fornitore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

- a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
- b) dell'entità del difetto di conformità;
- c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per l'Amministrazione.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti all'Amministrazione, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale la stessa ha acquistato il bene.

A sua scelta, L'Amministrazione può richiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- b) il fornitore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo fissato dall'Amministrazione;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al fornitore.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

Dopo la denuncia del difetto di conformità, il fornitore può offrire all'Amministrazione qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

- a) qualora l'Amministrazione abbia già richiesto uno specifico rimedio, il fornitore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo fissato dall'Amministrazione, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione del rimedio alternativo proposto;
- b) qualora l'Amministrazione non abbia già richiesto uno specifico rimedio, l'Amministrazione deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

Il fornitore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di un anno dalla consegna del bene.

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal fornitore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.

L'Amministrazione, che sia convenuta per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre il diritto al:

- 1) ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione sostituzione;
- 2) ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo;
- 3) ovvero alla risoluzione del contratto, conformemente a quanto previsto nel presente articolo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 13 PENALI

13.1 Ritardi nella consegna della fornitura

In caso di ritardo nella consegna rispetto a quanto stabilito all'art.6.2 del presente capitolato verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell'intero importo contrattuale (IVA esclusa) per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo.

13.2 Ritardo o irregolarità nell'esecuzione

In caso di tardiva o incompleta esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, il LENS fatto salvo ogni risarcimento per maggiori e ulteriori danni, applicherà al fornitore la penale calcolata in misura giornaliera pari

all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione della penale non esime il fornitore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità della fornitura.

13.3 eventuale esito negativo del certificato di regolare esecuzione

Nel caso in cui la fornitura non superasse le verifiche di cui all'art. 6 e 7, il RUP comunicherà al fornitore l'esito negativo tramite PEC all'indirizzo indicato nei documenti di gara.

Il fornitore avrà tempo 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per provvedere in merito, anche sostituendo l'attrezzatura o parte della stessa.

Le eventuali spese sono interamente a carico del fornitore.

Nel caso in cui la fornitura non dovesse superare il secondo controllo sarà dovuta una penale pari allo 0,1% dell'intero importo contrattuale (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo nella messa in opera della nuova strumentazione.

13.4 violazioni delle prescrizioni dell'art.47, D.L.n.77/21

In caso di mancato possesso dei requisiti e/o di mancato rispetto degli adempimenti disposti dall'art.47, comma 3, comma 3-bis, da parte del fornitore, si applicherà al fornitore una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione della penale non esime il fornitore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità della fornitura.

La mancata produzione della relazione di genere ex art 47, comma 3 nei termini previsti, comporta altresì l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

13.5 applicazione delle penali

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a mezzo PEC, avverso la quale il fornitore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine l'Amministrazione potrà rivalersi trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile.

Art. 14 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della Stazione appaltante.

Si applica l'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023. Per fruire di tali benefici, l'aggiudicatario dovrà produrre idonea documentazione a comprova delle condizioni di accesso al beneficio.

La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 15 STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà in una delle forme stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023. Tutte le spese relative alla stipula del contratto d'appalto in questione sono a carico dell'appaltatore senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione appaltatrice.

Art. 16 FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo verrà erogato in unica soluzione, dietro presentazione della fattura da parte dell'appaltatore. L'affidatario potrà emettere fatture elettroniche secondo la normativa vigente, esclusivamente dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione, sottoscritto da entrambe le parti.

La fattura, soggetta al regime dello split payment ai sensi della legge 190/2014 art.1 co.629 lett.b), dovrà pervenire intestata a:

Università degli Studi di Firenze, Amministrazione Centrale

Piazza San Marco, 4 - 50121 FIRENZE ITALIA

C.F./P. IVA 01279680480

IPA 5F1SMO

Sulla stessa, a pena di rifiuto, dovranno essere inseriti i seguenti dati:

CIG A012B64174

CUP B53C22001810006

PNRR M4 C2 - Linea di Investimento 3.1 - SEE-LIFE - StrEngthEning the ItaLIan InFrastructure of Euro-bioimaging.

Gli importi pattuiti saranno liquidati, a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura fermo restando la verifica e accettazione dei documenti sopra indicati e previa acquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di trasparenza, anticorruzione e regolarità amministrativa e contributiva.

Art. 17 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010 n. 136. In particolare, i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Amministrazione entro sette giorni dalla

loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Dovrà altresì essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG e CUP relativi all'affidamento.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

Art. 18 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le cause di risoluzione del contratto, anche ai fini del risarcimento del danno, sono quelle elencate e previste dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, oltre e specificamente alle seguenti:

- a) clausola risolutiva espressa: il mancato rispetto del patto d'integrità darà luogo alla risoluzione del contratto;
- b) clausola risolutiva espressa: qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale. È comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione del ritardo; in ogni caso l'Amministrazione, in caso di ritardo nell'ultimazione, anche parziale, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.;
- c) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- d) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- e) la violazione dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Per quanto attiene alle cause di recesso si fa esplicito riferimento all'art.123 del Dlgs 36/2023.

Art. 19 ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL CODICE ETICO UNIFI

In ottemperanza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE e del Codice Etico (reperibili sul sito <http://www.unifi.it/vp-2344-statuto-e-normativa.html>), il fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Università degli Studi di Firenze comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 20 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Università degli Studi di Firenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle relative disposizioni per la sua applicazione in Ateneo (Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici o loro legali rappresentanti, consultabile all'indirizzo web: <https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html>), informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.

A norma dell'art.13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali, UE 2016/679 il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Firenze, p.zza San Marco 4, tel. 055/27571, mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, via G. La Pira 4, Firenze, tel. 055/2757667, mail: privacy@unifi.it. Contro il trattamento dei dati personali, è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in conformità alle procedure stabilite dall'art.57 del GDPR 2016/679.

Art. 21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della fornitura non darà mai diritto all'appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura.

Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via giudiziale.

Le controversie non definibili in via bonaria sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Art. 22 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia al Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi di Firenze nonché alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023 e al D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n.113, per quanto applicabili.

Art. 23 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le funzioni di "Responsabile Unico del Procedimento" sono svolte dal Dott.ssa Victoria Valerjevna Barygina, nominata con nota della Dirigente dell'area Gestione Progetti Strategici e Comunicazione, D.D. n. 151654/2023 del 10/07/2023;

Per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura sarà utilizzata la seguente PEC della stazione appaltante: chim@pec.unifi.it

Art. 24 RESPONSABILE DELL'APPALTO

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'operatore economico affidatario ha l'obbligo di indicare per iscritto, alla stazione appaltante il nominativo del responsabile dell'appalto, che deve essere dipendente dell'operatore economico affidatario. Detto responsabile costituirà il referente principale per la stazione appaltante. A tale scopo l'operatore economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà fornire specifica indicazione di reperibilità.

Fa parte integrante e sostanziale del presente documento il seguente allegato:

1) Relazione tecnica

Il RUP

dott.ssa Victoria Barygina

Firmato digitalmente da:
VICTORIA VALERJEVNA BARYGINA
Università degli Studi di Firenze
Firmato il: 04-10-2023 11:42:02
Seriale certificato: 3684913
Valido dal 20-09-2023 al 20-09-2026



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Al Dirigente
AREA GESTIONE PROGETTI
STRATEGICI E COMUNICAZIONE

Oggetto: Richiesta di acquisto beni/servizi PNRR - Missione 4 Componente 2 - finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU Next, *SeeLife*

Il sottoscritto Francesco Saverio Pavone, afferente al Dipartimento di Fisica e Astronomia, in qualità di Referente Scientifico per il LENS del progetto SEE-LIFE nell'ambito del PNRR - Missione 4 Componente 2 - Linea di Investimento 3.1, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU Next, CUP B53C22001810006, allega la seguente relazione tecnica alla richiesta di acquisto per un microscopio confocale spinning disk.

Tale acquisto, riguardante un'attrezzatura ad alta specializzazione tecnica, soddisfa i criteri di a) fattibilità tecnica in termini di spazi, b) sostenibilità tecnica, e c) sostenibilità energetica, come spiegato di seguito:

a) L'attrezzatura oggetto di acquisto verrà dislocata nel laboratorio n°12 del LENS e posizionata su un tavolo ottico appositamente acquistato allo scopo.

b) Il Laboratorio Europeo di Spettroscopie Non Lineari (LENS) è parte del nodo italiano di "Advanced Light Microscopy (ALM)" dell'Euro-BioImaging ERIC (European Research Consorzio Infrastrutture). Il LENS fa parte della National Research Infrastructure Roadmap come uno dei più importanti istituzioni di ricerca interdisciplinare in Italia come avanzate strutture laser e spettroscopiche aperte a ricercatori provenienti da paesi europei. In particolare il laboratorio di biofisica e biofotonica del LENS funge da hub di accesso ad avanzate tecnologie di microscopia, grazie alle sue molteplici configurazioni di imaging gestite (e spesso anche sviluppate) da specialisti dedicati. Conseguentemente il personale LENS richiedente l'acquisto dell'attrezzatura in oggetto è perciò pienamente qualificato per operarla in sicurezza.

c) il microscopio non consuma che pochi Ampere di corrente elettrica, una quantità che le prese elettriche a disposizione del laboratorio in questione possono fornire senza problemi.

Il progetto SeeLife richiede l'acquisto di un microscopio confocale a disco rotante (spinning disk) come uno degli obiettivi del WP1. Per l'applicazione a cui esso sarà dedicato (ricostruzione volumetriche di campioni chiarificati) è necessario che tale strumento sia dotato di 7 linee laser di eccitazione per eccitare tutti i più comuni fluorofori.

Il microscopio deve soddisfare le seguenti caratteristiche:



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

- velocità di rotazione del disco pari ad almeno 15000 rpm, in modo da supportare le elevate velocità di scansione necessarie per i campioni di grande superficie (acquisizione "a mosaico");
- possibilità di sincronizzazione esterna per coordinare l'acquisizione con altri strumenti;
- campo visivo con diagonale pari o superiore a 25 mm, al fine di permettere una rapida acquisizione di campioni di grande superficie;
- illuminazione uniforme del campo visivo, al fine di minimizzare gli artefatti di acquisizione di campioni di grande superficie: caduta dell'illuminazione minore od uguale al 10% nella periferia del campo rispetto al centro.

Luogo, data

Referente scientifico del Dipartimento



Il Direttore del Dipartimento/struttura

Offerta Economica

Il sottoscritto Marco Tedeschi, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a rappresentare legalmente Nikon Europe B.V., con sede legale in Campi bisenzio ,sede secondaria italiana: Via San Quirico, 300;

In merito al lotto denominato "G029_2023 - Fornitura "Microscopio Spinning Disk Nikon Ti2-CrestV3-DeepSIM" " relativo alla gara "G029_2023 - Fornitura "Microscopio Spinning Disk Nikon Ti2-CrestV3-DeepSIM" " formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso: 0,00027 %.

Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 276.830,00

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro -

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 276.830,00

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza dello stesso, nella lettera d'invito a gara;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d'invito a gara e, ove presente, nel capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati e nello schema di contratto.

lì 24/10/2023



**CLAUSOLE CONTRATTUALI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'
STIPULATO TRA PREFETTURA DI FIRENZE ED UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**

L'Università degli Studi di Firenze
Nella persona di Massimo Benedetti
in qualità di Legale Rappresentante

e la società Nikon Europe B.V.
con sede legale in con sede legale in Amstelveen Stroombaan 1181 VX 14, Paesi
Bassi, e sede secondaria in Via San Quirico, 300 - 50013 Campi Bisenzio, Firenze
codice fiscale 9429457089
partita IVA 07055380484
rappresentata da Marco Tedeschi
in qualità di procuratore

in relazione alla procedura G029_2023: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI
SENSI DELL'ART. 76 DEL D.LGS. n. 36/2023, DELLA FORNITURA DI UN MICROSCOPIO
CONFOCALE A DISCO ROTANTE NIKON Ti2-CrestV3 NELL'AMBITO DEL PROGETTO
PNRR SEELIFE IMPORTO 276.830,75 IVA ESCLUSA - CIG A012B64174 - CUP
B53C22001810006

Convengono quanto segue

Art. 1 Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico si impegna:
all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto
tra Prefettura di Firenze e Università di Firenze, in data 13 ottobre 2020, pubblicato
al link <https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9845.html>, parte integrante del presente
contratto e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema
sanzionatorio previsto dall'art. 7 del medesimo Protocollo".

- a) a denunciare immediatamente alle **Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria**
- ogni **illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità,**
 - **offerta di protezione** nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali
componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari,
 - richiesta di **tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o
l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi** a determinate imprese,
 - **danneggiamenti, furti** di beni personali o di cantiere,



- oltre ad ogni fatto penalmente rilevante.
- b) a segnalare, immediatamente, alla **Prefettura** competente **l'avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia** e ciò al fine di consentire eventuali e doverose iniziative di competenza.
- c) ad assumere a proprio carico gli eventuali oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
- d) a far rispettare il Protocollo dai propri Subappaltatori/Subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo alle clausole sopra riportate, prevedendo l'obbligo in capo al Subappaltatore/Subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da questi ultimi stipulati con gli ulteriori Sub-affidatari della Filiera delle Imprese;
- e) ad inserire nei propri Subappalti/Sub-contratti una clausola che subordini sospensivamente l'efficacia della cessione del credito alla preventiva acquisizione, da parte dell'Università delle Informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, nei confronti del cessionario. Analoga disciplina dovrà essere prevista per tutti quei soggetti della Filiera che stipuleranno una cessione dei crediti. In tali ipotesi l'operatore economico s'impegna ad inviare all'Università la documentazione relativa al soggetto cessionario per la conseguente acquisizione delle Informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia;
- f) negli appalti direttamente aventi ad oggetto 'Attività sensibili', di qualunque importo, a comprovare l'avvenuta o richiesta iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, (cd. white list) già all'atto della partecipazione alla procedura di scelta del contraente. Lo stesso obbligo verrà contrattualmente assunto dall'Appaltatore nei confronti dei propri Subappaltatori/Subcontraenti, nonché da quest'ultimi, tramite inserimento di analoga disciplina nei contratti, di qualunque importo, della Filiera delle Imprese;
- g) ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo sarà inserito nei contratti della Filiera;
- h) negli appalti di lavori: a nominare un Referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un Rapporto



di cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del Codice Antimafia. Il Rapporto di cantiere dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione dell'operatore economico incaricato, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altri soggetti che operano in regime di Subappalto, Sub-contratto, Sub-affidamento, nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo. Il Rapporto di cantiere dovrà essere tenuto nel cantiere stesso e dovrà essere trasmesso settimanalmente, a mezzo e-mail, al RUP;

- i) negli appalti di lavori: ad inserire nei contratti della Filiera un'apposita clausola che preveda che la bolla di consegna del materiale per le forniture necessarie al cantiere indichi il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali;
- j) mettere a disposizione dell'Università, per la eventuale richiesta da parte della Prefettura, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
- k) mettere a disposizione della Prefettura, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare l'organico;
- l) mettere a disposizione della Prefettura, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui alla presente disposizione vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445.

Art. 2 Clausola risolutiva espressa

Costituiscono clausole risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 c.c.,

- 1) **l'esito interdittivo delle Informazioni antimafia** successivo alla stipula dei Contratti d'appalto o dei contratti della Filiera.

E' comunque fatto salvo quanto previsto:

- dall'art. 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 (la Pubblica Amministrazione non procede alle revoche o ai recessi nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale



- per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi)
- e dall'art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 (Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto *((ovvero dell'accordo contrattuale))*, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. *((Nei casi di cui al comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, d'intesa con il Ministro della salute))*. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.
 - 2) **L'inadempimento degli obblighi di denuncia alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria e di comunicazione alla Prefettura**, ogni qualvolta sia stata disposta **misura cautelare** o sia intervenuto **rinvio a giudizio** nei **confronti di pubblici amministratori** che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto o di altri soggetti che abbiano effettuato richieste illecite;
 - 3) il **provvedimento di misura cautelare o il rinvio a giudizio**, in virtù dell'art. 321 c.p. (pene per il corruttore) **nei confronti dell'imprenditore** o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. (concussione); 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione); 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 319-bis c.p.; 319-ter c.p.; 319- quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; 320 c.p.; 322 c.p.; 322-bis c.p.; 346- bis c.p.; 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) e 353-bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).



L'operatore economico s'impegna ad inserire le suddette clausole risolutive nei contratti della Filiera.

Art. 3 Sanzioni

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio si rinvia a quanto previsto nell'art. 7 del Protocollo di legalità tra Prefettura di Firenze e Università degli Studi di Firenze, al link <https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9845.html>, parte integrante del presente contratto.

Luogo e data _____

Per l'Università degli Studi di Firenze

Il Dirigente Massimo Benedetti

Luogo e data _____

Per l'impresa concorrente

Il legale rappresentante Marco Tedeschi

Le clausole previste dagli artt. 2 (Clausola risolutiva espressa) e 3 (Sanzioni) vengono specificamente sottoscritte ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile

Luogo e data _____

Per l'impresa concorrente

Il legale rappresentante Marco Tedeschi